

## CORSO DI DIRITTO CIVILE MINORILE 2017 "MAFIA E MINORI - DEVIANZA"

## Messina 18 Novembre 2017 - Letojanni

## "Bullismo e Cyberbullismo "

Sabato, 18 Novembre 2017, al Palazzo Polifunzionale di Letojanni, si è tenuto un convegno sul tema Bullismo e Cyberbullismo, organizzato dal S.I.U.L.P. (sindacato dei lavoratori della Polizia di Stato), di concerto con altre organizzazioni sociali. Moderatrice dell'incontro è stata la Dott.ssa Rammi Teresa. Hanno portato i saluti il Dott. Alessandro Costa (Sindaco di Letojanni) ed in rappresentanza delle rispettivi organismi il Dr. Roberto Santorsa (Dirigente sup. Medico di P.S. e Dir. della Direzione centrale di Sanità), il Dott. Armando Angelucci (Dirigente sup. Medico della di P.S., l'Avv. Antonino Centorrino (Presidente "Ass.Pe'93-Camera Minorile), la Prof.ssa Carmela Maria Lipari (Dirigente Scolastica dell'IIS "Caminiti Trimarchi" di Santa Teresa di Riva e la Prof.ssa Carla Santoro (Dirigente Scolastica ITC "Taormina").-

Dagli interventi è emerso che il bullismo è un fenomeno che si manifesta precocemente e che già nella scuola primaria e persino tra i bambini della scuola dell'infanzia sono stati osservati comportamenti che destano allarme, in quanto possono dar luogo, nella fasi successive della crescita, a pessime manifestazioni di tale devianza.

Di fondamentale importanza si è ritenuto che quanti hanno responsabilità educative verso i Minori, innanzitutto la famiglia, poi la scuola e le istituzioni educative presenti sul territorio, devono cooperare tra loro per insegnare ai giovani il rispetto dovuto agli altri, l'osservanza delle regole e, quindi, della legalità. È risultata altresì essenziale la formazione del personale della scuola, poiché i giovani vi trascorrono gran parte del loro tempo e, per questa ragione, può accadere che la famiglia non si accorga del disagio vissuto dal proprio figlio.

La **Prof.ssa** La **Maestra**, docente di scuola superiore, ha descritto la figura del bullo e quella della vittima, nonché il ruolo che gli altri rivestono in questa situazione di conflitto: il primo - ha detto - è colui che, sistematicamente, infierisce su un determinato soggetto con l'intenzione di infliggerli sofferenza, mostrando, pertanto, aggressività, prepotenza, mancanza di compassione; per contro, la vittima, è una persona ansiosa, insicura, sensibile, che, se offesa, piange e si chiude in sé stessa. Il bullo, non necessariamente, è un individuo svantaggiato economicamente e può essere, persino, oggetto di ammirazione. Gli altri, sono coloro che pur non approvando il bullo nutrono antipatia per la vittima, oppure solidarizzano con quest'ultima per paura del bullo e del branco e non possiedono la forza fisica per contrastarli. Quanto alle modalità di espressione del bullismo, le stesse possono consistere in aggressioni verbali o

fisiche, oppure in una pressione psicologica atta a persuadere gli altri ad isolare la vittima.

Sulla figura del bullo e della vittima ha pure relazionato l'Assistente Sociale Dott.ssa Pulvirenti,. I giovani violenti, ha asserito, hanno storie personali traumatiche e non elaborate: abbandoni, lutti, abusi, separazioni, comunque, con delle lacune educative, per la superficialità o assenza dei genitori, oppure per un eccessivo rigore nell'educazione impartita da questi ultimi, con ricorso ad insulti, minacce, umiliazioni; la vittima vive isolata, non ha figure familiari di riferimento, può essere una persona sensibile, intelligente, tranquilla, brava a scuola e, per vergogna, difficilmente confida alla famiglia di subire atti di bullismo. I segnali che devono insospettire un genitore sono vari: dai vestiti strappati, ai lividi, alle ferite, al corredo scolastico danneggiato, alla sofferenza emotiva provata dal figlio che finisce per avere paura di qualsiasi cosa. Ai genitori, ha ritenuto di consigliare un dialogo costante con i propri figli, affrontando qualsiasi argomento e trovando, di comune accordo, una soluzione ai problemi manifestati, accogliendo anche le proposte provenienti dai ragazzi medesimi; agli insegnanti ha raccomandato il dovuto ascolto e lo stimolo alla fiducia reciproca, di non minimizzare mai fatti accaduti e di convincere i ragazzi a richiedere il necessario aiuto, perché ciò è dimostrazione di coraggio; ha affermato che occorre promuovere una cultura di gruppo fondata sulla solidarietà, collaborazione ed empatia e che si deve avere la capacità di intuire e riconoscere gli eventuali casi di bullismo ed avere conoscenza delle strutture pubbliche a cui potersi rivolgere: consultorio familiare, neuropsichiatra infantile, centri specializzati antibullismo, le forze di polizia, ecc.

E' dunque intervenuta la **dott.ssa Elisabetta Sagone** (Docente nella cattedra di Applicazioni di Psicologia scolastica dell'Ateneo catanese), la quale ha evidenziato l'assoluta necessità di fare prevenzione, poiché, in genere, il fenomeno del bullismo viene affrontato quasi sempre dopo il suo verificarsi, essendo un fenomeno latente. Ha mosso critiche al vezzo di voler mantenere in alcuni casi l'anonimato, poiché ciò non favorisce l'assunzione di responsabilità da parte della vittima, né rappresenta un incentivo a denunciare, se non in pochi casi. Quanto alle responsabilità, infatti, vi è da dire che può esserci un desiderio di protagonismo da parte non solo del bullo (come sarebbe più naturale pensare), ma anche della vittima, che talvolta provoca e persino favorisce atti di bullismo ed è, dunque, "vittima attiva".

La Legge 71/2017 ha affidato alla polizia postale un compito fondamentale di prevenzione, come ha esposto la **dott.ssa Patrizia Torretta**, che ne fa parte nella qualità di psicologa: l'attività, ha detto, è appunto essenzialmente finalizzata alla prevenzione di atti di cyberbullismo; in particolare, ha parlato di "sextexting", ovvero dell'abitudine di inviare foto e video a sfondo sessuale al fidanzato, agli amici, a conoscenti, ma quando la relazione finisce, questi contenuti vengono utilizzati per di-

struggere la reputazione dell'altro o per estorcergli denaro. Questo materiale pedopornografico non può essere eliminato dalle rete e comunque, risulta ormai diffuso con tutti i negativi effetti. Un altro pericolo presente in rete è l'adescamento on line: immagini diffuse in rete vengono usate da un abusante per avvicinarsi alla vittima. Ai genitori ha ritenuto che si possa rimproverare il mettere a disposizione dei figli, sin da quando sono ancora troppo piccoli, i nuovi strumenti tecnologici, senza educarli al corretto uso degli stessi; nonché di sminuire la gravità del reato eventualmente commesso dagli stessi, che vengono, anzi, giustificati sempre. Ha concluso informando l'uditorio che la Polizia ha elaborato delle Linee Guida, pur validate da un comitato scientifico formato da docenti universitari, affinché siano di supporto agli operatori di polizia, ai genitori ed agli insegnanti: le stesse individuano le condotte illecite di cui può rendersi autore il Minore.

Sull'importanza della prevenzione si è soffermato anche il **Dott. Felice Romano**, segretario generale nazionale S.I.U.L.P e presidente Fondazione Sicurezza e Libertà, poiché, ha detto, intervenire per reprimere comportamenti criminosi di un Minore, rappresenta in realtà una sconfitta della famiglia, della scuola ed in definitiva, di tutta la società, che non lo ha saputo educare; ed infatti, il bullo può essere vittima, a sua volta, di un contesto familiare violento, autoritario, per cui si convince che solo con la forza e la prepotenza può ottenere rispetto, considerazione ed essere qualcuno e non uno dei tanti. Educarli alla legalità aumenta le difese dei Ragazzi e rende più sicura l'intera società, ha concluso.

E sempre nell'ottica della prevenzione è stato pensato il progetto Sicilia I-peers bullo, di cui ha parlato la **dott.ssa Chiara Di Prima**, Dirigente Scolastico D.D. "P. Novelli" di Monreale (PA) e presidente regionale UCIIM Sicilia, la quale ha evidenziato che il bullismo assume caratteri diversi in ogni regione, motivo per il quale il MIUR predispone dei bandi regionali. Il progetto in questione contempla la partecipazione di 40 scuole siciliane che vi hanno aderito con entusiasmo e prevede che siano gli stessi giovani a confrontarsi tra loro sul tema del bullismo: è significativa, al riguardo, l'adozione del termine *classe agorà*. La dott.ssa Di Prima ha poi espresso l'auspicio che non venga inteso come un progetto a termine e che l'uso consapevole della rete possa diventare disciplina scolastica, perché la società attuale richiede che i giovani imparino ad essere cittadini con specifiche competenze digitali. Ha informato infine che i partner del progetto sono: le 40 scuole, l'UCIIM, la Polizia postale, Generazioni Connesse ed il Centro di Giustizia Minorile di Palermo.

Sotto il profilo giuridico, anche la legge sul cyberbullismo prevede l'agire sul piano preventivo e dell'educazione ed un ruolo di spicco è riconosciuto alla scuola; l'orientamento giurisprudenziale si pone in modo particolarmente esigente con gli insegnanti, sui quali fa gravare un obbligo di vigilanza assoluto, pur di dare ristoro alla vittima e così l'**Avv. Caterina Tortorici** ha evidenziato che i reati più gravi sono per-

seguibili d'ufficio e vi è l'obbligo per l'insegnante di denunciare il fatto al dirigente scolastico, il quale, poi, è tenuto ad informare l'Autorità Giudiziaria o di Polizia e che per i reati perseguibili a querela esiste comunque per l'insegnante un obbligo di denunciare, senza ritardo, la notizia di reato. Qualora si tratti di minore degli anni 14, il Tribunale per i Minorenni può adottare provvedimenti non penali con funzione deterrente e se maggiore di 14 anni e fino ai 18, lo stesso è soggetto alle pene di legge anche se diminuita per la minore età ed è possibile, contestualmente, anche l'adozione di provvedimenti civili e/o amministrativi. Quanto alla responsabilità civile del minore, la vittima potrà essere risarcita dai genitori del bullo. Gli insegnanti rispondono di "culpa in vigilando", hanno, cioè, l'obbligo di vigilare per tutto il tempo in cui i Minori si trovano a loro affidati a scuola o nelle sue pertinenze e durante le varie attività scolastiche; ai fini di responsabilità deve sussistere colpa grave o dolo; viene citato in giudizio il MIUR ed è prevista un'azione di rivalsa della Corte dei Conti; i docenti possono essere sottoposti a procedimento disciplinare; non è sufficiente provare di non aver potuto impedire il fatto, ma si deve dimostrare di avere adottato ogni misura atta ad impedire l'evento lesivo. L'obbligo di vigilanza si attenua col crescere dell'età degli allievi. I docenti non sono responsabili del caso fortuito, cioè di un evento del tutto imprevedibile ed eccezionale. I dirigenti scolastici rispondono di "culpa in organizzando": devono, cioè, sotto il profilo organizzativo, garantire disciplina e sicurezza. I genitori rispondono di "culpa in educando" nel caso in cui non abbiano impartito un'educazione adeguata ai figli. La vittima deve, naturalmente, provare l'even to dannoso. La relatrice ha continuato asserendo che i giovani sono connessi alla rete, praticamente, senza soluzione di continuità, come evidenziato da una ricerca condotta dalla Polizia di Stato; essi vi ricorrono per apprendere notizie, esprimere le proprie idee, stringere amicizia; tuttavia, spesso, ciò avviene senza alcun controllo da parte di chi ha il dovere di educare i Minori e di vigilare sui medesimi; questi ultimi sono, nella generalità dei casi, anche inconsapevoli che determinate condotte hanno rilevanza penale, come, pure, manca loro coscienza del potere di diffusione che ha la rete: non considerano che tutto quanto essi pubblicano in rete, viene in breve tempo a conoscenza di un numero considerevole di persone che può, peraltro, aumentare a dismisura. Nonostante tutto, deve essere garantito anche ai Minori l'accesso alla rete, per consentirgli di esercitare il diritto sancito all'art. 21 della Costituzione italiana e dai disposti di cui all'art.17 della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo approvata a New York nel 1989, che attribuisce ai mass-media un ruolo assolutamente importante nella formazione del Minore.

Si può dire - ha esordito il **Dott. Armando Angelucci**, Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - che il bullismo, mancando una norma specifica che lo configuri come condotta illecita, è stato punito finora in base alla qualificazione giuridica che gli è stata data nelle singole circostanze, facendo riferimento ad un comporta-

mento aggressivo, prevaricante; il cyberbullismo è invece una problematica tipica della società odierna: l'affermazione di Internet, quale potente strumento di comunicazione, ha avuto come conseguenza l'evolversi del bullismo in cyberbullismo; i giovani utilizzano la rete con sconcertante disinvoltura, pubblicando anche foto, video e messaggi lesivi della dignità e della reputazione altrui; si ravvisa in ciò un senso di onnipotenza, di dominio assoluto sull'altro, che viene considerato alla stregua di un oggetto che può subire di tutto; e poiché tale condotta è stata riscontrata con una frequenza preoccupante, il Legislatore ha ritenuto la necessità di intervenire con una legge specifica sul cyberbullismo e sulla Buona scuola, con la quale si è disposto di attivare tutti i percorsi possibili e necessari per contrastarlo. La rete è stata definita dal dott. Angelucci un contenitore nel quale il giovane vive delle esperienze, comunica con gli altri, ma non deve diventare sostitutivo del dialogo con la famiglia, che deve essere costante, ed il genitore deve vigilare affinché il figlio non abusi di tale mezzo.

E' seguito l'intervento dell'Avv. Giuseppina Gemellaro, per l'Associazione Forense ASS.PE.93-CAMERA MINORILE di Messina, la quale ha evidenziato che a tutela del Minore, nel 2003, è stato approvato un Codice di autoregolamentazione Internet Minori, finalizzato a garantire un uso corretto e sicuro della rete. Ed illustrandone i contenuti, ha ritenuto di mettere in rilievo come lo stesso abbia efficacia vincolante soltanto per coloro che vi aderiscono e che utilizzano, nei propri servizi e comunicazioni commerciali, la dicitura "Aderente al Codice di autoregolamentazione Internet Minori", oltre al relativo logo, concesso in licenza d'uso gratuito ed a tempo indeterminato, salvo eventuale revoca, così come disposto dall'art. 7 di detta normativa. All'art.3 - ha continuato - sono elencati gli strumenti posti a tutela del Minore: servizi di navigazione differenziata; classificazione dei contenuti; identificatori di età ovvero sistemi che consentano l'individuazione dell'età dell'utente nel rispetto della massima riservatezza; l'Aderente fornisce servizi fiduciari ad un utente solo dopo averlo identificato con certezza; l'utente può utilizzare i servizi forniti dall'Aderente rimanendo anonimo; ha puntualizzato come l'Aderente non può eseguire alcuna "profilazione" dell'utente minore, né alcun trattamento dei suoi dati personali senza la previa autorizzazione espressa da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale; l'Aderente, inoltre, fornisce i propri servizi esclusivamente ad utenti identificati o identificabili in modo univoco e custodisce, con adeguate misure di sicurezza, la password di accesso ai servizi utilizzati dal Minore. In detta normativa è previsto un Comitato di Garanzia a cui può rivolgersi chiunque ritenga vi sia stata violazione, da parte dell'Aderente, di taluno degli obblighi previsti all'art. 3 e stabilisce che per l'iscrizione a social network come Facebook, Whatsapp, YouTube, il Minore non debba avere meno di 13 anni (così come prevede la legge federale americana, poiché americane sono le principali piattaforme on line). E' previsto, comunque, l'obbligo di preavviso

ai genitori, di acquisirne il consenso e di approntare misure di sicurezza. Attualmente la normativa europea non prevede un limite di età, però dal 2018 entrerà in vigore la nuova regolamentazione che prevede un'età minima di 16 anni, mentre per i soggetti di età inferiore alla predetta, occorrerà il consenso dei genitori; la norma, tuttavia, contempla la possibilità che questo aspetto venga disciplinato dai singoli Garanti Nazionali, ma, in ogni caso, il limite non può essere abbassato al di sotto dei 13 anni. Il Garante italiano, in merito, non ha ancora preso alcuna decisione, preferendo aspettare che sia il legislatore ad intervenire sul punto. La legge 71/2017 affronta per la prima volta, in termini normativi e quindi anche sanzionatori il fenomeno del cyberbullismo per contrastarlo e prevenirlo con azioni di tutela ed educazione dei Minori coinvolti sia come vittime, sia come responsabili di illeciti, con la partecipazione della scuola nell'attuazione degli interventi. L'avv. Gemellaro ha ritenuto, però, di muovere dei rilievi a questa legge. E così, visto che l'art. 2 riconosce il diritto del Minore ultraquattordicenne, oltre che di ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore di chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del Minore diffuso nella rete, la prima osservazione critica ha riguardato l'età del Minore cui si riferisce il legislatore e segnatamente: la legge parla di Minore ultraquattordicenne, non considerando che il Minore può iscriversi ai social già dai 13 anni, per cui, chi ha meno di 14 anni è sprovvisto della suddetta tutela; ed inoltre, se questi è un "bullo", lo stesso non può essere punito, in quanto non penalmente imputabile per gli illeciti che commette in rete (anche se nei suoi confronti possono essere adottati provvedimenti civili ed amministrativi dall'Autorità minorile); la seconda critica ha riguardato l'art. 5, il quale dispone che: il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, ne informa i genitori o i tutori dei minori coinvolti ed attiva adeguati interventi educativi. Detta norma, invero, non specifica le sanzioni da comminare, pur stabilendo che devono essere commisurate alla gravità dell'illecito e non provvede all'individuazione delle ipotesi di cyberbullismo penalmente rilevanti, ammesso che, possano esistere atti di cyberbullismo non costituenti reato, sostanziandosi esso in comportamenti violenti e prevaricanti. La relatrice ha concluso affermando che la L. 71/2017 ha un'efficacia sanzionatoria e deflattiva insignificante rispetto all'incidenza del fenomeno delittuoso che si propone di contrastare e prevenire.

Il ruolo dell'Avvocatura, quale opera al servizio della collettività in adempimento della funzione sociale di cui è portatrice, è stato sottolineato dall'Avv. Antonino Centorrino, Presidente dell'Associazione Forense "ASSPE'93-CAMERA MINORI-LE", precisando che nella difesa dei Minori l'Avvocato deve essere specializzato e deve possedere competenze specifiche e qualora necessario, è tenuto a far ricorso all'ausilio tecnico di altre figure professionali specialistiche di riferimento al caso di specie; ha, spiegato come talune scelte normative in campo minorile, quali l'istituto

della "irrilevanza del fatto" del "perdono giudiziale" o della "messa alla prova", abbiano precorso i tempi, dimostrando la loro piena efficacia deflattiva e rieducativa nel sistema penale al punto da venire adottate anche dal processo ordinario previsto per gli adulti (art.131 bis C.p. e MAP); ha tenuto ad evidenziare il grande rischio che in atto si corre con le intenzioni pur palesate dal nostro Legislatore in ordine alla eventuale soppressione dei Tribunali per i Minorenni (i cui principi istitutori e le attuali regole sono frutto dell'illuminato suo predecessore del 1934, e sono ancora grandemente efficaci ed adeguati qualora oculatamente applicati, e per questo, vengono guardati con grande favore da molti Paesi esteri e dall'Unione Europea) essendovi, allo stato, l'intenzione di inglobare le relative funzioni nel c.d. Tribunale della famiglia (e ciò presso i Tribunali ordinari, con grave nocumento per le funzioni esclusive dei Giudici minorili, con la perdita delle figure specializzate integranti i collegi e la funzione giudicante, con l'inevitabile confusione e danno che ne subirebbero i Minori. Conseguenze tutte da scongiurare ed a cui porre rimedio finchè si è in tempo). Ha osservato come sia fondamentale saper cogliere i segnali di disagio del Minore, dovere che incombe innanzitutto sulla famiglia, che da ultimo sta mutando radicalmente nella sua consistenza (quale conseguenza del segno dei tempi che si vivono, ma anche per interventi legislativi che ne hanno mutato gli assetti e persino l'antica natura: vedasi ad es. la normativa sul c.d. "divorzio breve", sulle "unioni civili", "adozioni" richieste da "single" o da "coppie aventi lo stesso sesso", ecc.) che è pur chiamata ad agire in sintonia con le altre realtà sociali che sono deputati alla gestione e corretta crescita dei Minori, tra cui vi è certamente la scuola (di ogni ordine e grado) che ne è responsabile dai primi anni di età, fino all'età dell'obbligo scolastico, alla maggiore età degli stessi ed anche oltre, con il corrispondente dovere-responsabilità di assicurarne al meglio gli esiti . L'avv. Centorrino ha concluso affermando la inderogabile necessità, per evitare od efficacemente contenere e gestire il fenomeno in trattazione, che tutte le forze sociali interagiscano tra loro concordando una linea d'azione comune per conseguire il migliore interesse sociale perseguibile solo attraverso la corretta gestione della crescita del singolo.





**N.B.** Il superiore REPORTAGE ha lo scopo di riassumere, solo per linee principali, gli eventi ed i temi trattati nell'incontro precedente e di consentire una raccolta degli stessi per richiamo alla memoria e ricordo anche fotografico dell'evento.



## Avv. Giuseppina Gemellaro